

Farmacia – Lesioni colpose per attività svolta in locale sotterraneo adibito a laboratorio galenico

La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con sentenza del 23 maggio 2014 n. 21042, ha accolto il ricorso dell'imputato, titolare di una farmacia, per l'annullamento senza rinvio della condanna al risarcimento, comminata in sede di merito perché riconosciuto responsabile, ai soli effetti civili, del reato di lesioni colpose (causazione di malattie professionali, per violazione delle norme generali sull'igiene nel lavoro, D.p.r. n. 303/1956). Essendo intervenuta, *pendente iudicio*, la revoca della costituzione di parte civile, che estingue il rapporto processuale relativo all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, vengono di conseguenza eliminate le statuizioni risarcitorie dei precedenti gradi di giudizio.

Farmacista – Peculato – Misure cautelari

La Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, con sentenza del 4 giugno 2014 n. 23359, si è pronunciata a fronte del ricorso del p.m. contro un'ordinanza che sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella interdittiva del divieto temporaneo di esercizio della professione di farmacista, nel caso di una farmacista indagata per peculato continuato con abuso della qualità di direttrice di farmacia comunale (si appropriava per 4 anni di una somma complessiva di oltre 30.000 €, omettendo di versare quotidianamente alla tesoreria comunale nella loro interezza le somme riscosse per vendita di farmaci e altri prodotti sanitari). L'opzione del p.m. per la misura cautelare domestica poggiava sull'impossibilità di applicazione simultanea di due misure interdittive, vale a dire il disposto divieto di esercitare la professione di farmacista (art. 290 c.p.p.) con l'aggiunta della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio (art. 289 c.p.p.), cui dovrebbe ricorrersi congiuntamente per la peculiare posizione di un titolare di farmacia, ad un tempo dipendente comunale, esercente la professione di farmacista. La Corte, invece, ha affermato che l'interdizione dalla professione di farmacista riveste carattere generale e riguarda tale professione nel suo insieme, senza distinzione alcuna tra le mansioni di farmacista di farmacia pubblica (pubblico servizio) o di farmacia privata (rapporto di lavoro privato). È *incongrua*, quindi, la tesi della sussistenza del pericolo di recidiva – che deve essere effettivo e non solo congetturale – per la vaga eventualità, ritenuta dal p.m. in astratto non esclusa dalla singola interdizione, in cui l'indagata sia assunta da una farmacia privata, o piuttosto che si trovi a svolgere mansioni pubbliche implicanti maneggio di denaro (come nel caso della gestione di una farmacia).

Illecita detenzione di medicinale contenente sostanze stupefacenti (metadone) – Trattamento sanzionatorio più favorevole

La Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, con sentenza del 23 maggio 2014 n. 21020, ha annullato con rinvio la statuizioni sanzionatorie del giudice di merito, il quale ha erroneamente determinato l'entità della pena senza tener conto della riduzione, da 1/3 alla metà prevista per *medicinali* contenenti sostanze stupefacenti (art. 73 co. 1-bis lett. b), D.p.r. 309/1990). Il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio enunciato, pur nell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, che dichiarando illegittima la norma (come modificata dagli artt. 4-bis e 4-vicies ter, D.L. n. 272/2005), ha anche testualmente precisato che tale declaratoria di incostituzionalità non deve andare a detrimento della posizione

giuridica degli imputati, tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, implicanti l'applicazione della norma penale più favorevole al reo.

Illecita commercializzazione di farmaci e sostanze dopanti – Vizio di motivazione per travisamento della prova

La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con sentenza del 16 maggio 2014 n. 20432, ha ritenuto di non poter accogliere il ricorso dell'imputato, che prospettava il vizio di motivazione avverso l'impugnata sentenza, consistente nella specie del "travisamento della prova". Tale ipotesi rende possibile un riesame anche degli «atti del processo» (art. 606, c.p.p., co. 1, lett. e)) diversi dal provvedimento impugnato, al fine di verificare se la relazione intercorsa tra elementi di prova e decisione sia o meno affetta da illogicità manifesta. Condizioni necessarie affinché non si sconfini in un nuovo ed indebito sindacato sul merito, sono che il vizio emerga *ictu oculi* (ad esempio, che dalla perizia risulti che lo stupefacente non fosse tale), che l'atto cui è rivolta la prospettazione censoria sia indicato specificamente dal ricorrente, ed infine che il mezzo di prova che si assume travisato, omesso o inesistente abbia carattere di decisività.

Illecita detenzione e commercializzazione di farmaci e sostanze dopanti – Misure cautelari – Rilevanza del "quantum" di farmaci o sostanze a fini probatori

La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con sentenza del 9 maggio 2014 n. 19297, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un'ordinanza di sequestro preventivo di farmaci (ed altro compendio di oggetti utili al disegno criminoso). Si è ritenuto senza dubbio sussistente, e non invece omesso o viziato *in radice*, l'apparato motivazionale del provvedimento, laddove appaiono correttamente argomentati tanto il profilo del *fumus commissi delicti*, quanto quello del *periculum in mora* a sostegno del disposto vincolo cautelare reale. In particolare, ai fini dei reati in contestazione e stante la sommarietà delle valutazioni in sede cautelare, ha validamente costituito un perno argomentativo la circostanza del rinvenimento presso l'abitazione dell'indagato, di «farmaci in *quantità ingente*», ritenuta incompatibile con un uso personale e tale da far prevedere, con l'ausilio degli altri beni oggetto di sequestro, la reiterazione di fatti analoghi.

La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con sentenza del 9 aprile 2014 n. 15901, in tema di rilevanza del *quantum* a fini probatori, ha valutato a favore dell'indagato il «discreto quantitativo di farmaci e/o sostanze anabolizzanti» nel senso di non applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per insussistenza del pericolo di reiterazione.

La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con sentenza del 30 maggio 2014 n. 22667, ha ritenuto il dato ponderale della sostanza illecitamente detenuta, come ampiamente sussumibile nell'ambito di applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.80 d.P.R. 309/1990 (T.U. sugli stupefacenti) in base al significato attribuito dalla giurisprudenza di legittimità al concetto giuridico indeterminato di "ingente quantità". A tal riguardo richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui tale aspetto non è di norma integrato quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il cd. valore soglia, in mg, determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (SS.UU. n.36258 del 24/05/2012).

Reati correlati a tossicodipendenza – Sospensione pena detentiva – Relazione di esito positivo del programma terapeutico

La Corte di Cassazione, I Sezione Penale, con sentenza del 13 giugno 2014 n. 25318, ha ritenuto validamente negato dal Tribunale di Sorveglianza il beneficio della sospensione della pena detentiva (art. 90 d.P.R. 309/1990) per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza, nel caso di un programma terapeutico con esito positivo ma, da relazione, risultante come non ancora del tutto concluso, dando rilievo dunque alla valenza residua del programma medesimo allo scopo di prevenire il rischio di ricadute. La Corte ha sottolineato, in coerenza con costante giurisprudenza di legittimità, la necessità dell'accertamento del buon esito del supporto terapeutico, mediante l'acquisizione della relazione della struttura, come normativamente previsto.

Impresa farmaceutica – Inquinamento – Inosservanza delle prescrizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale

La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con sentenza del 14 maggio 2014 n. 19846, ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato per il reato di omessa manutenzione dell'impianto di abbattimento criogenico, provocando emissioni superiori ai parametri previsti. Il Supremo Collegio ha infatti corroborato il ragionamento della Corte d'Appello, la quale ha escluso l'eccezionalità e imprevedibilità dell'evento, con il principio secondo cui il guasto meccanico dell'impianto va ascritto «ad una condotta negligente dell'imputato, atteso che questi era obbligato a mantenere l'impianto in condizioni di sicuro funzionamento ed a controllare costantemente l'efficacia dello stesso, non potendo annoverarsi nella categoria dei fattori inevitabili ed imprevedibili il guasto cd. improvviso di un meccanismo il cui funzionamento dipende dall'attività di manutenzione dello stesso».

Terapia farmacologica a seguito di ingiusta detenzione – Equa riparazione – Determinazione dell'indennizzo

La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con sentenza del 13 giugno 2014 n. 25224, ha ritenuto contraddittoria la motivazione della Corte d'Appello in un giudizio di equa riparazione, che accoglieva la domanda del richiedente, ma al contempo non riconosceva un nesso di consequenzialità, ai fini della determinazione del *quantum* dell'indennizzo, tra l'ingiusta restrizione della libertà subita e la successiva insorgenza di una patologia ansioso depressiva, implicante l'assunzione quotidiana di farmaci, con la conseguenza di effetti cronici e condizionanti la qualità della vita, del tutto assenti precedentemente all'esperienza carceraria.

Terapia farmacologica – Compatibilità con custodia cautelare in carcere

La Corte di Cassazione, II Sezione Penale, con sentenza del 9 maggio 2014 n. 19185, ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l'art. 275 c.p.p., co. 4-bis, escludendo la sussistenza della «particolare gravità» che la norma richiede per accertare l'incompatibilità tra le condizioni di salute e l'adeguatezza delle cure, con lo stato di detenzione. Si rigetta, dunque, l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, con quella degli arresti domiciliari: i due aspetti, asseritamente in conflitto ingravescente per la salute, dell'interruzione del trattamento farmacologico in atto fino a prima dell'arresto e della somministrazione di farmaci per la sopportazione del regime carcerario non valgono, per il Supremo

Collegio, a configurare nel caso *de quo* il parametro richiesto dalla norma, né supportano gli altri motivi di censura avverso il provvedimento impugnato.

Terapia farmacologica – Guida in stato di ebbrezza – Inammissibilità del ricorso in mancanza di prove

La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con sentenza del 29 maggio 2014 n. 22250, ha confermato l’orientamento costante in tema di guida in stato di ebbrezza, in cui l’elemento psicologico del reato non può ritenersi escluso per l’assunzione di farmaci ad elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare, senza potersi avvalere della dedotta ignoranza e incorrendo in caso contrario in colpa, la compatibilità dell’assunzione del farmaco con la circolazione stradale al momento di mettersi alla guida.

La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con sentenza del 29 maggio 2014 n. 22231, ha ribadito il consolidato principio secondo cui, per il reato di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori.

Società farmaceutica – Produzione senza autorizzazione – Sequestro – Mancato accertamento fumus commissi delicti

La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con sentenza del 18 aprile 2014 n. 17314, ha annullato con rinvio un’ordinanza di sequestro di sostanza (“D.L. Naxopren”), contro la società Teva Pharmaceutical Fine Chemical s.r.l., per l’astratta configurabilità del reato di produzione senza autorizzazione di medicinali o materie prime farmacologicamente attive. Il Tribunale, con motivazione apparente ed apodittica, e senza esaminare i rilievi difensivi in ordine all’insussistenza del *fumus commissi delicti* (consistenti in particolare nell’impossibilità di classificare la sostanza nelle categorie rilevanti ai fini del reato ipotizzato), si era limitato a rinviare sbrigativamente agli esiti di successive verifiche tecnico-scientifiche, in ordine alla “sussistenza del fatto-reato contestato, allo stato meramente ipotetica”. Ha, quindi, «omesso di accertare l’esistenza del *fumus*».